



IL TRIBUNALE DI PISA

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Salvatore Laganà	Presidente
Dott. Giovanni Zucconi	Giudice Rel.
Dott. Enrico D'Alfonso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 24 del 2016 C.P. e promossa da

Pisa Superyachts s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore Bini Fabio,
elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Buozzi n.3, presso lo studio degli avvocati
Vincenzo Pinto e Giorgio Peta, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

-RICORRENTE-

nei confronti della

Massa dei creditori della ricorrente nonché del Pubblico Ministero,

visto il ricorso *ex art.* 161 comma 6 l. fall.,

premesso che la società ricorrente ha sede in Pisa e appare dunque radicata la competenza presso questo Tribunale;

rilevato, infatti, che, benchè il trasferimento della sede legale in Pisa sia avvenuta nell'anno anteriore al deposito del ricorso in oggetto, risultando la precedente sede ubicata in Firenze, tuttavia gli elementi forniti da parte ricorrente, corroborati dai documenti allegati, induce ad individuare nel territorio di Pisa, ove sono sempre state ubicate in via esclusiva le unità operative della società, il centro decisionale ed amministrativo di quest'ultima, risultando evidente come la fissazione della sede legali sia stata scelta correlata unicamente alla coincidenza della stessa con lo studio professionale di uno dei soci;

rilevato che la presente domanda appare ammissibile in quanto presentata da un imprenditore esercente attività commerciale, non cancellato dal registro delle imprese, che non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. (come verificato in base alla visura camerale ed ai bilanci prodotti), e che versa in stato di crisi desumibile dai bilanci in atti;



rilevato che è presente in atti la delibera assunta ai sensi e nelle forme di cui all'art.152 l.f.;

rilevato che risultano prodotti gli ultimi tre bilanci e l'elenco dei creditori, sottolineato che gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 161 l.fall. sorgono per effetto del provvedimento di concessione del termine da parte del Tribunale, ma retroagiscono alla data del deposito del ricorso, come confermato dalla lettera della legge ("dopo il deposito del ricorso") ed imposto da esigenza di certezza, mentre gli effetti di cui all'art. 168 l.fall. decorrono dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese a prescindere dall'intervento del Tribunale;

rilevato viceversa che il termine per la presentazione del piano decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

rilevato che risultano pendenti istanze di fallimento;

ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del Commissario Giudiziale;

pqm

assegna il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione del piano, onerando il proponente di presentare in cancelleria ogni 30 giorni (a decorrere dalla data del deposito del ricorso) una situazione finanziaria dell'impresa, che il cancelliere dovrà far pubblicare entro il giorno successivo sul registro delle imprese, una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa, un riepilogo delle operazioni poste in essere e l'elenco dei crediti che ne sono sorti, con indicazione del nominativo del creditore e dell'importo del credito, ed una relazione sulle attività espletate ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

Nomina Commissario Giudiziale il dott. Alessandro Liverani con studio in Pisa, Via di Marmiceto n.6/C;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pisa, 20.07.2016

Il Presidente

